



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Udienza del 16/01/2024 N. 6178/2023 RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133**

nella causa promossa

da

NAPOLITANO RAFFAELE rappresentato e difeso dall'Avv.to **CARBONE ANTONELLA**
nonchè ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE rappresentato e difeso dall'Avv.to
TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SAVARE', 1 20122
MILANO

RESISTENTE

OGGETTO: Ripetizione di indebito

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 27.6.23 il ricorrente **RAFFAELE NAPOLITANO** ha convenuto
in giudizio **INPS** chiedendo al giudice:



A) *Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell'INPS n. 68993157565 4 del 21.11.2022, poiché adottato in violazione dei principi sottesi alla norma e per l'effetto disporre la revoca.*

B) *In subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell'INPS n. 68993157565 4 del 21.11.2022 poiché il co. 4 dell'art. 8 del D.Lg s. 22/2015 contrasta con i principi di ragionevolezza e uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, se del caso sollevando una questione di legittimità alla Corte Costituzionale per violazione dei suddetti principi.*

C) *In ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell'INPS n. 68993157565 4 del 21.11.2022 poiché adottato in contrasto con quanto disposto dalla circolare INPS n. 174 del 23/11/2017.*

D) *In ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa"*

Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

I fatti sono pacifici e ho documentali

Il ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro precedente in data 10/12/2020.

Ha quindi presentato domanda di NASPI all'Inps con richiesta di liquidazione anticipata e per intero a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 Marzo 2015 numero 22.

Informava l'Inps di avere costituito una società di capitali, unitamente a La Puglia Antonio, con denominazione Fiberweb srl con capitale sociale di euro 10.000 cui partecipavano il ricorrente e l'altro socio al 50% ciascuno.

Inps accoglieva la richiesta e liquidava in favore del ricorrente l'importo di euro 15.326,32 a titolo di anticipazione Naspi per l'avvio dell'attività imprenditoriale.

In data 16 settembre 2022 il ricorrente e l'altro socio venivano assunti dalla società Fiberweb srl in qualità di lavoratori subordinati a tempo indeterminato con una retribuzione di euro 30.000 annui, pur conservando la qualità di soci.

Con provvedimento in data 22 novembre 2022 Inps contestava al ricorrente di avere ricevuto per il periodo 12 gennaio - 31 dicembre 2021 un pagamento non dovuto sulla prestazione indennità di disoccupazione per un importo complessivo di euro 15.326,32, che tuttavia non spettava per la mancanza dei requisiti di legge.

Impugnato il provvedimento in via amministrativa, in data 17 Febbraio 2023 Inps respingeva il ricorso per avere instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo in cui avrebbe



ancora percepito l'indennità di disoccupazione se non gli fosse stata concessa in via anticipata.

La domanda non è fondata e va respinta.

L'art. 8 della L. n. 22 del 2015 dispone che:

"1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpl può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpl non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.

.....

4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpl è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale".

Come è evidente, la normativa trascritta vuole favorire l'autoimprenditorialità del lavoratore disoccupato attraverso l'erogazione di un capitale iniziale che gli consenta l'avvio dell'attività autonoma o dell'impresa individuale oppure l'acquisto di una quota di capitale sociale di una cooperativa con la quale costituire un rapporto in qualità di socio lavoratore.

La norma vieta specificamente che egli possa instaurare un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; prevede tuttavia quale unica eccezione l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con una cooperativa della quale abbia sottoscritto una quota di capitale sociale.

Il ricorrente si duole che INPS ha provveduto a revocare il beneficio, evidenziando nel contempo possibili contrasti con l'articolo 3 della costituzione qualora la normativa esaminata venisse letta in maniera rigorosa e letterale impedendo l'accesso all'autoimprenditorialità nel qualora il rapporto di lavoro subordinato venisse instaurato con società diversa dalla cooperativa quale appunto una srl, come nel caso di specie.

Tuttavia si deve considerare che è evidente la differenza tra le due fattispecie.

Nel caso della cooperativa si vuol parlare di autoimprenditorialità proprio in quanto il socio lavoratore coniuga le due figure del socio e del lavoratore subordinato perché è in qualche modo padrone di se stesso e partecipa attivamente anche alla gestione aziendale, ciò che



invece è precluso solitamente nell'ambito di un rapporto con una società di capitali come nel caso di specie.

La previsione normativa così limitata se può apparire eccessivamente vincolante per il lavoratore disoccupato, è invece certamente coerente con il disegno del legislatore inteso a favorire l'avvio di un nuovo progetto imprenditoriale in cui il lavoratore sia davvero autenticamente titolare della gestione dell'attività aziendale seppure in qualità di lavoratore subordinato.

Il ricorrente puntualizza tuttavia che, essendo anche legale rappresentante della società, non vi sarebbero problemi per la gestione dell'azienda e quindi per l'esercizio dell'attività autoimprenditoriale; trascurando tuttavia che tale considerazione male si sposa poi con la pretesa natura subordinata del rapporto di lavoro proprio tenuto conto dei poteri di rappresentanza e di sostanziale qualità di socio dittatore posseduta dai due soci che quella società hanno costituito.

La domanda deve pertanto essere respinta

La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.

PQM

Rigetta il ricorso; spese integralmente compensate tra le parti

Milano, 16/01/2024

Il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio

